

## BANDO RI-GENERA

In attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 4436/2021 con il decreto n. 10170 del 23 luglio 2021 è stato approvato il bando Ri-Genera.

Il bando è finalizzato alla erogazione di contributi per l'installazione di soluzioni impiantistiche innovative e ad elevata efficienza energetica per gli usi energetici riguardanti climatizzazione, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione interna e distribuzione di energia per le utenze elettriche degli edifici degli enti locali destinati a finalità istituzionali.

Gli interventi supportati devono essere caratterizzati dall'impiego prevalente di sistemi impiantistici che utilizzano fonti rinnovabili.

## DOMANDE FREQUENTI

17 ottobre 2021

### 1 *SULLA DEFINIZIONE DI EDIFICI A FINALITÀ ISTITUZIONALE*

**Il Bando Ri-genera ammette interventi su edifici di proprietà degli enti beneficiari destinati alle finalità istituzionali. Cosa si intende per finalità istituzionali?**

Nell'attuale ordinamento, le funzioni degli enti locali vengono definite con il D.lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali.

Ulteriormente, la declinazione delle relative disposizioni come l'integrazione di tali funzioni deve essere valutata dall'ente nei limiti del proprio statuto e delle relative attività svolte.

Gli orientamenti della Corte dei Conti (sez. regionale per il Veneto 100/PAR/2009 del 14 ottobre 2009) conferiscono all'ente locale il "ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale" ed il compito di valutare le necessità di quest'ultima e di soddisfarla, nel rispetto con gli strumenti più opportuni.

La definizione delle finalità istituzionali va, quindi, ricercata principalmente nello statuto che, nel rispetto del quadro ordinamentale vigente, delinea i contorni dell'attività istituzionale dell'ente, ed indica, oltre i fini istituzionali "tipici", le finalità dell'azione amministrativa.

La valutazione delle finalità istituzionali dell'ente e degli strumenti per il loro esercizio spetta quindi all'ente, in funzione del proprio statuto, la valutazione delle finalità istituzionali e degli strumenti per il loro esercizio ponendo attenzione sul fatto che gli interventi da candidare per la partecipazione al bando Ri-Genera possono riguardare esclusivamente strutture finalizzate ad attività non economiche.

### 2 *SUI LIMITI DEL CONTRIBUTO ASSEGNABILE*

**Il limite di contributo massimo pari a 200.000 euro (paragrafo B.1 del Bando) si riferisce all'intera spesa dell'intervento candidato, cioè all'insieme degli interventi della tipologia A e della tipologia B – come definiti nel paragrafo B.2 del bando? O è possibile richiedere in unica domanda un contributo di 200.000 euro per gli interventi della tipologia A e 200.000 euro per gli interventi della tipologia B?**

Al punto B.1, "CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE" sono indicati i limiti all'entità del finanziamento concedibile in funzione delle tipologie di intervento proposte. Limiti che si applicano ad ogni singola domanda di partecipazione.

In particolare:

– per l'installazione di impianti per gli usi energetici di climatizzazione (compreso il riscaldamento), di produzione dell'acqua calda sanitaria, di illuminazione interna ovvero legati ad altri fabbisogni energetici dell'edificio oggetto della proposta viene fissato il limite di 200.000,00 euro - le relative definizioni sono

quelle di cui al punto B.2, lettera A) “tipologie di interventi ammissibili”, comprensive delle eventuali soluzioni tecnologiche complementari;

– per opere di riqualificazione dell’involucro edilizio secondo le definizioni di cui al punto B.2, lettera B) “tipologie di interventi integrativi” viene fissato il limite di 200.000,00 euro.

Gli interventi del secondo alinea sono ammessi solo ad integrazione di uno o più tipologie progettuali della lettera A).

Il limite massimo di contributo concedibile è in totale di 400.000,00 euro - di cui 200.000,00 euro per interventi di cui alla lettera A, punto B.2 del Bando e 200.000,00 euro per gli interventi integrativi sull’involucro edilizio di cui alla lettera B, punto B.2 qualora proposti - per ognuna delle 3 domande che ogni ente beneficiario può presentare.

### 3 *SUI SERVIZI ECONOMICI*

**È possibile candidare progetti per edifici di proprietà dell’ente che ospitano attività relative a servizi di interesse economico generale?**

È bene sottolineare che nel caso in cui l’attività svolta nell’immobile sia inquadrabile fra i servizi di interesse economico generale (SIEG) – quale a titolo di esempio si cita l’edilizia residenziale pubblica – debba essere valutato se per la fattispecie sussistono gli obblighi di applicazione delle disposizioni previste dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti di stato.

I contributi oggetto del bando RI-Genera sono qualificati come non-aiuto pertanto, per mezzo di esso, non è possibile sovvenzionare interventi che rientrano nella definizione di aiuto di stato e non è possibile supportare servizi di interesse economico generale.

### 4 *SULLA POSSIBILITÀ DI INCLUDERE PIÙ EDIFICI*

**È possibile presentare un progetto che riguardi due o più edifici – fruitori degli impianti nel complesso – eventualmente disponendo gli impianti su tutti o alcuni di essi?**

Secondo i contenuti del punto “**C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**” ogni domanda di partecipazione può riguardare un solo edificio, destinato a finalità istituzionali che deve rappresentare inoltre un unico sistema edificio-impianto.

Oltre a questo, non possibile presentare più richieste riguardanti il medesimo edificio.

Non è quindi possibile considerare ai fini della partecipazione al bando istanze relative a configurazioni impiantistiche che riguardino più edifici.

È invece possibile, per ciascuno degli edifici serviti da impianto/i di generazione condiviso/i – dislocato/i anche solo su uno o alcuni di essi o al di fuori degli stessi - presentare una domanda di partecipazione, rispettando il limite delle tre domande consentite per ciascun ente.

### 5 *SUI LIMITI DI COSTO PER TIPOLOGIA A E B*

**Esiste un limite minimo di importo per gli interventi delle due tipologie di interventi ammissibili definiti nel paragrafo B.2 del Bando? Ovvero, a titolo di esempio, è ammissibile un progetto che comprende un intervento di tipologia A del costo di 10.000 euro e di un intervento di tipologia B pari a 190.000 euro?**

Nel Bando è espressamente stabilito come criterio di ammissibilità che l’importo minimo di costo del progetto, rappresentato nella domanda di partecipazione e riferito alle categorie di spese ammissibili, deve essere pari a euro 20.000,00. Rammentando che le proposte progettuali devono essere caratterizzate dall’impiego prevalente di sistemi impiantistici che utilizzano fonti rinnovabili non è comunque fissato un importo minimo per singola tipologia di interventi ammissibili (cfr. capitolo B.2, sotto paragrafi A) e B)). Il caso esemplificato risulta pertanto ammissibile.

## 6 *SULLA POSSIBILITÀ DI RIFARE I SERRAMENTI*

**Tra gli interventi definiti come integrativi (paragrafo B.2 – lettera B)), è possibile prevedere la sostituzione di serramenti?**

La sostituzione dei serramenti esterni rientra fra gli interventi contemplati al paragrafo B.2, lettera B), che comprende in generale opere di riqualificazione energetica degli involucri edilizi.

Con riferimento a queste opere si rammenta tuttavia che, secondo quanto previsto dal bando in argomento, non sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, pertanto qualora l'intervento proposto riguardasse la semplice sostituzione di serramenti, mantenendone tipologia e materiali preesistenti, si sostanzierebbe un intervento di manutenzione ordinaria e quindi non ammissibile al finanziamento.

Tali interventi si devono quindi attuare mediante modifica di materiale o di tipologia al fine di consentire miglioramenti funzionali e dell'efficienza energetica.

## 7 *SUL MIGLIORAMENTO ENERGETICO*

**È necessario che gli interventi proposti comportino il miglioramento di classe energetica dell'edificio oggetto di intervento?**

Il Bando non richiede un avanzamento di classe energetica a seguito degli interventi. Si richiama tuttavia la coerenza con le disposizioni normative di riferimento e, in particolare, quelle del d.d.u.o. 10 dicembre 2019, n. 18546.

## 8 *SULLE POMPE DI CALORE*

**Qualora si introduca una pompa di calore alimentata ad energia elettrica per la produzione di acqua calda per riscaldamento e sanitaria ad integrazione di impianto di riscaldamento da teleriscaldamento, ciò consentirà di ottenere il punteggio relativo al criterio E?**

L'attribuzione del punteggio potrà essere stabilita in sede di istruttoria finalizzata alla valutazione della proposta progettuale. Nello specifico il punteggio relativo al criterio E) "caratteristiche emissive dei sistemi di generazione" viene attribuito alle proposte progettuali che riguardano esclusivamente impianti di generazione a fonte rinnovabile e privi di emissione in atmosfera.

## 9 *SU ALTRI CONTRIBUTI*

**È possibile presentare domanda di finanziamento per interventi che sono stati già candidati per l'assegnazione di contributi pubblici? O se essi sono già beneficiari di un contributo pubblico (a copertura parziale dell'investimento) è necessario segnalare tale finanziamento?**

Il Bando Ri-genera prevede la possibilità di cumulabilità con altri finanziamenti pubblici fino al raggiungimento del 100% dell'importo delle spese ammissibili e nel rispetto dei limiti della l.r. 34/1978 (non possono cioè essere assegnati finanziamenti regionali oltre le percentuali fissate dall'articolo 28 della legge regionale).

Nello schema di domanda di partecipazione al bando Ri-genera è in proposito richiesta la dichiarazione di un'eventuale candidatura del progetto ad altri bandi di finanziamento statale, regionale o comunitario, completando una elencazione degli eventuali bandi a cui si sta già partecipando e allegando il quadro economico all'uopo presentato. La valutazione del rispetto dei limiti sopra richiamati verrà quindi effettuata con l'approvazione della graduatoria delle iniziative ammesse e la relativa determinazione del contributo in funzione dell'importo delle spese ammissibili e degli eventuali altri contributi conseguiti; l'importo del contributo spettante viene inoltre verificato nelle successive liquidazioni.

In altri termini, individuata la percentuale di contribuzione regionale spettante all'iniziativa e determinato il relativo valore di contribuzione, verrà sottratto il valore assoluto dei finanziamenti già conseguiti fino al raggiungimento del 100% dell'importo delle spese ammissibili.

All'atto delle liquidazioni successive, con particolare riferimento al saldo del contributo, verranno effettuate le opportune verifiche per la determinazione del contributo finale e del saldo spettante in funzione di altre contribuzioni nel frattempo conseguite.

La determinazione della percentuale è una attività istruttoria degli uffici regionali – non deve essere quindi richiesta una particolare percentuale di contribuzione ma è prescritto di compilare correttamente e in tutte le sue parti la domanda di partecipazione.

Nel caso in cui l'intervento benefici di altro contributo, le modalità di applicazione dei punteggi verranno stabilite in sede di istruttoria per la valutazione delle proposte progettuali.

## **10** *SULLA PROPRIETÀ DEGLI EDIFICI*

**L'edificio oggetto di intervento deve necessariamente essere di proprietà dell'ente che presenta la domanda?**

La proprietà dell'immobile oggetto degli interventi è uno dei requisiti necessari per la partecipazione al Bando Ri-Genera che sovvenziona interventi su edifici di proprietà degli enti richiedenti (fatta salva la possibilità di presentare domanda di partecipazione da parte di comunità montane o unioni di comuni per i comuni rappresentati).

Nel paragrafo A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI è precisato che "il bando Ri-Genera è finalizzato alla erogazione di sovvenzioni per l'installazione di soluzioni impiantistiche innovative e ad elevata efficienza energetica per gli usi energetici (...) degli edifici degli enti locali destinati a finalità istituzionali."

Ancora, con riferimento al punto A.3 SOGGETTI BENEFICIARI del bando, si definisce che: "ogni ente può presentare fino a tre domande di contributo riguardanti edifici di proprietà destinati alle proprie finalità istituzionali", mentre nei "criteri di ammissibilità specifici" di cui al punto B.5, alla lettera f) si prescrive: "proprietà degli edifici su cui sono realizzati gli interventi dei soggetti richiedenti tenuto conto dei contenuti del terzo capoverso del punto A.3 del presente bando;".

Ad esempio, non possono essere ammesse domande riguardanti edifici di proprietà di società pur se l'ente locale risulti socio unico, mancando la proprietà diretta del medesimo.

## **11** *SUGLI EDIFICI SCOLASTICI*

**Sono finanziabili interventi su edifici scolastici di proprietà comunale?**

Secondo quanto stabilito al punto "A.3" del bando Ri-genera, ogni ente può presentare la domanda di contributo per edifici di proprietà destinati alle proprie finalità istituzionali.

Nell'attuale ordinamento, le funzioni degli enti locali vengono definite con il D.lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali. Le strutture destinate quindi allo svolgimento di tali funzioni rientrano nelle finalità istituzionali dell'ente.

Ulteriormente, la declinazione delle relative disposizioni come l'integrazione di tali funzioni deve essere valutata dall'ente nei limiti del proprio statuto e delle relative attività svolte.

Per quanto concerne gli edifici scolastici, secondo le specifiche disposizioni normative (legge n. 23/1996), i Comuni hanno competenza nei settori della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado. Inoltre, i Comuni - in applicazione del decreto legislativo 112/1998 – possono esercitare, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, altre iniziative di supporto per l'educazione e l'istruzione anche per promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola.

Gli edifici comunali in cui si svolgono le suddette attività scolastiche o di istruzione risultano quindi ammissibili.

## 12 *SUL DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA*

**Con riferimento al paragrafo B.2 PROGETTI FINANZIABILI, dove viene indicato che gli impianti di generazione elettrica devono essere asserviti alle utenze elettriche dell'edificio oggetto di intervento, cosa si intende per "convenientemente dimensionati sulla base dei consumi del sistema edificio-impianto"?**

I limiti per il dimensionamento degli impianti di generazione elettrica sono quelli riportati al comma 2 dell'articolo 2 del D.Lgs 16 marzo 1999 n.79 in base alla definizione di autoproduttore. Meglio specificando, il sistema di generazione deve essere dimensionato tenendo conto che l'utilizzo per uso proprio di energia elettrica sia in misura non inferiore al 70% annuo alla sua stessa produzione.

## 13 *SULLA QUALIFICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE*

**Se un comune è anche ente gestore di area protetta, con riferimento a quanto riportato nel paragrafo B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE, a quanto ammonta la percentuale di contribuzione?**

Il Bando Ri-Genera sovvenziona interventi su edifici di proprietà degli enti richiedenti destinati a finalità istituzionali per l'installazione di soluzioni impiantistiche innovative e ad elevata efficienza energetica per gli usi energetici dei medesimi edifici.

Le percentuali di contribuzione, in relazione ai costi ammissibili, vengono definite nel bando dal punto B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE.

In particolare, il bando finanzia la realizzazione di interventi descritti al paragrafo B.2 attraverso un contributo erogato a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute.

Il contributo è a fondo perduto e viene concesso, nei limiti di cui all'articolo 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione",

La percentuale di contribuzione, in applicazione delle disposizioni del bando e tenuto conto dei contenuti della norma regionale di cui sopra viene quindi aumentata al 90% nel caso in cui il beneficiario rientri in una delle seguenti fattispecie:

- a) comune con popolazione residente fino a 5.000 abitanti secondo l'ultima rilevazione ISTAT disponibile alla data di pubblicazione del presente bando;
- b) ente gestore di aree protette;
- c) comunità montana.

Per i soggetti che esercitano sia la funzione propria dell'ente che di ente gestore di area protetta, l'incremento viene applicato a seconda della funzione esercitata rispetto all'edificio oggetto della domanda.

A titolo di esempio, se un comune con popolazione superiore a 5000 abitanti partecipa al bando con un intervento riconducibile alle funzioni istituzionali comunali (quali ad esempio interventi su edifici destinati a municipio, scuola dell'infanzia ovvero primaria ovvero secondaria di primo grado ecc.) la percentuale di contribuzione è del 50%. Nel caso in cui il medesimo ente partecipi al bando per interventi riconducibili ad un edificio nel quale vengono esercitate specifiche funzioni legate alla gestione di un'area protetta tale percentuale viene elevata nei limiti previsti dal bando.

## 14 *SULLA CONTESTUALITÀ DELLE TIPOLOGIE DI CUI ALLE LETTERE A E B*

**Al paragrafo B.2 PROGETTI FINANZIABILI vengono definite le tipologie di interventi finanziabili, suddivise in due elenchi: "A) tipologie di interventi ammissibili" e "B) tipologie di interventi integrativi". È possibile proporre la candidatura di un progetto che comprende solo interventi di tipologia B)?**

Secondo quanto prescritto dal punto “B.2 PROGETTI FINANZIABILI” del bando le proposte progettuali presentate devono comprendere almeno una delle tipologie di interventi elencate alla lettera “A) tipologie di interventi ammissibili”.

Ad integrazione degli interventi sopra richiamati viene inoltre ammessa la realizzazione di opere di riqualificazione energetica degli involucri edilizi in coerenza con le disposizioni di cui al d.d.u.o 18 dicembre 2019 n. 18546 secondo quanto definito alla lettera “B) tipologie di interventi integrativi del medesimo punto B.2.

Le opere di riqualificazione, di cui sopra, sono quindi ammesse solo in quanto integrative di interventi sui sistemi di generazione che devono essere oggetto della domanda di partecipazione al bando in argomento. Non è quindi possibile richiedere la partecipazione al bando per interventi che non comprendano le tipologie elencate A) tipologie di interventi ammissibili del punto B.2.

#### **15 SULLA COLLOCAZIONE IN ZONA PARCO**

**Al fine dell’ottenimento del punteggio attribuibile con il criterio di valutazione “B) ubicazione nell’ambito di un parco regionale istituito”, è necessario che l’edificio oggetto di intervento sia all’interno del perimetro di un parco regionale istituito ai sensi della l.r. 30 novembre 1983, n. 86?**

Nell’Allegato “A – Criteri di valutazione” del Bando Ri-genera sono definiti i criteri di valutazione per l’assegnazione del punteggio alla proposta progettuale presentata, tali punteggi consentono di stilare la graduatoria di finanziamento.

Il criterio “B) ubicazione nell’ambito di un parco regionale istituito” assegna un punto alle proposte progettuali presentate da enti il cui territorio è interessato dall’ambito di un parco regionale istituito con l.r. 30 novembre 1983, n. 86.

Non è pertanto necessario che l’edificio oggetto di intervento ricada in un parco regionale come sopra definito.

#### **16 SUGLI IMPIANTI DI ACCUMULO**

**È possibile proporre l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia rinnovabile prodotta a supporto di un impianto fotovoltaico esistente come unica tipologia di intervento tra quelle elencate nel paragrafo B2 del bando Ri-genera?**

Il bando Ri-Genera concerne contributi erogati a fondo perduto per finanziare la realizzazione di interventi descritti allo specifico paragrafo B.2.

In particolare, secondo i contenuti di questo paragrafo, le proposte progettuali devono comprendere almeno una delle seguenti tipologie di interventi ammissibili (elenco di cui alla lettera A) “tipologie di interventi ammissibili”):

- installazione impianti con tecnologia a pompe di calore per la climatizzazione dell’edificio e/o la produzione di acqua calda sanitaria;
- installazione impianti solari termici;
- installazione sistemi fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo;
- sistemi di accumulo dell’energia rinnovabile prodotta a supporto di impianto fotovoltaico esistente;
- impianti per la produzione di acqua calda sanitaria;
- impianti a biomassa per gli usi di climatizzazione dell’edificio – il ricorso a tale tipologia impiantistica è ammessa solo al di sopra dei 300 metri di quota sul livello del mare.

Le tipologie di intervento di cui sopra sono ammesse anche ad integrazione e potenziamento di impianti esistenti.

L’installazione di un sistema di accumulo a servizio dell’impianto fotovoltaico esistente risulta quindi ammissibile.

## 17 *SULLA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA*

### **I sistemi di ventilazione meccanica controllata rientrano tra le opere di riqualificazione energetica realizzabili come interventi integrativi?**

Si evidenzia che gli interventi relativi a sistemi impiantistici per la ventilazione meccanica controllata (con o senza recupero di calore) sono compresi fra le soluzioni tecnologiche complementari alla realizzazione degli impianti di generazione inclusi nelle tipologie di interventi ammissibili, riportati alla lettera "A) tipologie di interventi ammissibili" del paragrafo B.2 e, in quanto tali, rientrano fra quelli finanziabili dal bando.

## 18 *SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI*

### **Il Bando Ri-genera riguarda anche l'installazione di impianti fotovoltaici, ma solo dove non già presenti?**

Il Bando è finalizzato alla erogazione di sovvenzioni per l'installazione di soluzioni impiantistiche innovative e ad elevata efficienza energetica per gli usi energetici riguardanti climatizzazione, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione interna e distribuzione di energia per le utenze elettriche degli edifici degli enti locali destinati a finalità istituzionali.

Tra i progetti finanziabili, riportati al paragrafo B.2 "PROGETTI FINANZIABILI" del bando, al sottoparagrafo lettera A) "tipologie di interventi ammissibili" è precisato che le proposte progettuali devono comprendere almeno una delle tipologie di interventi ammissibili ivi descritte tra cui è compresa l'installazione di sistemi fotovoltaici (ed eventuali sistemi di accumulo). Si riporta di seguito l'elenco delle tipologie ammissibili:

- installazione impianti con tecnologia a pompe di calore per la climatizzazione dell'edificio e/o la produzione di acqua calda sanitaria;
- installazione impianti solari termici;
- installazione sistemi fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo;
- sistemi di accumulo dell'energia rinnovabile prodotta a supporto di impianto fotovoltaico esistente;
- impianti per la produzione di acqua calda sanitaria;
- impianti a biomassa per gli usi di climatizzazione dell'edificio – il ricorso a tale tipologia impiantistica è ammessa solo al di sopra dei 300 metri di quota sul livello del mare e nei limiti delle seguenti prescrizioni:
  1. impianti di generazione di calore a biomassa fino a 35 kW di potenza termica almeno classificati a 4 stelle, secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, in attuazione della d.g.r. n. 7095 del 18 settembre 2017;
  2. impianti di generazione di calore a biomassa superiore a 35 kW di potenza termica con i seguenti requisiti:
    - a) classificazione a 5 stelle, secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, con valori limite di particolato primario (PP) inferiore o uguale a 5 mg/Nm<sup>3</sup> (rif. al 13% di O<sub>2</sub>) e carbonio organico totale (COT) inferiore o uguale a 2 mg/Nm<sup>3</sup> (rif. al 13% O<sub>2</sub>);
    - b) alimentazione automatica del combustibile;
    - c) alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225) e con volume di accumulo non inferiore a 20 dm<sup>3</sup>/kWt;
    - d) installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia - Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%.

Le tipologie di interventi ammissibili, sopra richiamate, sono ammesse anche ad integrazione e potenziamento di impianti esistenti purché coerenti con le disposizioni normative di riferimento e, in particolare, con quelle di cui al d.d.u.o. 18 dicembre 2019 n. 18546.

Gli impianti solari fotovoltaici, come riporta ancora il Bando, devono essere asserviti alle utenze elettriche dell'edificio oggetto della domanda di finanziamento e convenientemente dimensionati.

L'installazione di "pannelli fotovoltaici" finalizzati alla produzione di energia elettrica è ammissibile ai fini del finanziamento sia nel caso di installazione ex-novo che a potenziamento di un impianto già esistente, con opportuno dimensionamento e comunque in base alle disposizioni e nei limiti richiamati nel Bando.

**19** *SULLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALL'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE*

**Quale documentazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al bando Ri-Genera relativamente alla certificazione energetica?**

La domanda di partecipazione al bando Ri-Genera può riguardare un solo edificio oggetto degli interventi descritti al punto B.2 e presentata attraverso il sito BandiOnline di Regione Lombardia: <http://www.bandiregione.lombardia.it>

Alla domanda di partecipazione è necessario allegare la documentazione indicata al punto "C.1.b Dati e allegati richiesti" del bando che, con particolare riferimento all'attestazione di prestazione energetica, comprende:

*f) attestato di prestazione energetica, ovvero facsimile e correlato file xlm, relativo all'edificio oggetto della domanda nella configurazione ante intervento, redatto secondo la metodica di calcolo di cui alla disciplina del D.D.U.O. 18 dicembre 2019 n. 18546;*

*g) facsimile e relativo file xlm dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio relativo all'edificio oggetto della domanda nella configurazione post intervento, redatto secondo la metodica di calcolo di cui alla disciplina del D.D.U.O. 18 dicembre 2019 n. 18546;*

Al riguardo si segnala che l'estensione dei file associati al facsimile dell'Ape è stata erroneamente indicata come "xlm".

Il file correlato e **prodotto in applicazione della metodica di calcolo** di cui al decreto n. 18546/2019 sopra richiamato è caratterizzato dalla estensione "xml", formato che consente l'elaborazione dei dati contenuti nel facsimile e che deve essere prodotto a corredo della domanda.